

A tutti i Clienti

Loro Sedi

Circolare n°15 - 2016

Poggio a Caiano, luglio 2016

START UP INNOVATIVE

Costituzione di società a responsabilità limitata senza l'intervento del notaio

Le start up innovative devono iscriversi nel Registro Imprese e sono esonerate dal pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria e del diritto camerale: dal 20 luglio 2016 i soci possono costituire una *start up* innovativa avente forma giuridica di società a responsabilità limitata (non semplificata) senza l'intervento notarile, in via facoltativa rispetto alla modalità ordinaria tramite atto pubblico. L'atto costitutivo e lo statuto sono redatti e sottoscritti con firma digitale avvalendosi della piattaforma informatica rintracciabile all'indirizzo startup.registroimprese.it. Il modello firmato digitalmente deve essere trasmesso al Registro delle Imprese attraverso una pratica di comunicazione unica, di modo che dopo una iscrizione provvisoria alla sezione ordinaria, la start up possa essere iscritta correttamente alla sezione speciale, con l'indicazione "start up costituita a norma dell'articolo 4, comma 10-bis, D.L. 3/2015".

(Ministero dello sviluppo economico, circolare n. 3691/C, 01/07/2016)

VENDING MACHINE

Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dal 1° gennaio 2017

La necessità di prevedere strumenti di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso i distributori automatici è stata introdotta dal D.Lgs. 127/2015 che prevede, tra l'altro, a partire dal 1° gennaio 2017, l'obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per gli operatori che svolgono l'attività di erogazione di beni attraverso *vending machine*. In tempi brevi, l'Amministrazione finanziaria metterà a disposizione sul proprio sito un'area dedicata ai contribuenti e agli operatori del settore, in cui trovare i servizi per censire online i distributori. Poi, alla fine del censimento, fornirà un Qrcode, da applicare su ogni apparecchio, in modo da consentire, anche al singolo consumatore, di riconoscere che il distributore da cui sta acquistando il prodotto è noto all'Amministrazione e i dati dei suoi incassi verranno trasmessi alla stessa.

I dati verranno "sigillati" elettronicamente e trasmessi online all'Agenzia delle entrate mediante i dispositivi mobili con cui i gestori rilevano gli incassi registrati dal distributore. Il sigillo elettronico verrà applicato grazie a un certificato digitale, rilasciato online dall'Amministrazione agli operatori del settore, e garantirà l'autenticità, l'inalterabilità e la riservatezza dei dati dei corrispettivi.

Il provvedimento, infine, definisce le modalità attraverso cui i produttori di hardware e software e i titolari degli apparecchi potranno gestire il processo e monitorare i flussi trasmessi.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 102807/2016, 30/06/2016)

SISTR

Nuovo manuale operativo e nuova guida sulle procedure di iscrizione e gestione del fascicolo

Nella Sezione Manuali e Guide del sito www.sistri.it sono stati aggiornati il manuale operativo, che recepisce le nuove previsioni del D.M. 78/2016 e descrive in maniera più puntuale la procedura con utilizzo contestuale e non contestuale dei dispositivi, analizzando in modo più approfondito le specifiche figure (raccomandatori



marittimi, terminalisti e operatori logistici, intermediari e commercianti senza detenzione, consorzi per il riciclaggio ed il recupero e associazioni imprenditoriali).

La nuova Guida alle procedure di iscrizione e gestione fascicolo azienda, inoltre, ha lo scopo di riunire in un unico documento le modalità di iscrizione, di pagamento dei contributi, di cancellazione e di variazione delle anagrafiche dei soggetti obbligati o che aderiscono su base volontaria.

(Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, DD prot. RINDEC-2016-63, 07/06/2016)

IL REGNO UNITO RESTA IN EUROPA, ALMENO PER ORA

Fino a nuova indicazione le fatture ricevute o emesse nei confronti del Regno Unito seguiranno il trattamento Iva e redditi fino ad ora applicato.

L'uscita del Regno Unito dall'Europa infatti deve seguire più fasi:

- il Regno Unito dovrà notificare al Consiglio europeo la sua decisione di voler lasciare l'Unione europea;
- l'Unione europea dovrà negoziare e concludere un accordo con il Regno Unito per definire l'uscita, l'accordo infatti dovrà essere adottato da una maggioranza qualificata degli stati membri;
- l'accordo finale deve essere approvato dal Parlamento europeo attraverso un voto di maggioranza semplice.

Si prevede che questa procedura potrà protrarsi per i due anni successivi allo scorso 23 giugno 2016, solo allora il Regno Unito sarà ufficialmente fuori dall'Europa con la conseguenza che fiscalmente dovrà essere trattato come un paese extra-Ue.

Adempimenti ancora in vigore

Nella considerazione, quindi, che per ora nulla è cambiato in merito alle operazioni effettuate dagli operatori nazionali da e verso i Paesi facenti parte del Regno Unito, andiamo di seguito a riepilogare in sintesi gli adempimenti da compiere in caso di cessione o acquisto di beni e servizi verso e da tale paese.

⇒ Cessione intracomunitaria di beni e servizi

La fattura relativa alle cessioni intracomunitarie di beni deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, indicando che si tratta di operazione non imponibile ex articolo 41, D.L. 331/1993. Tali fatture devono essere annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23, D.P.R. 633/1972, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.

Per le prestazioni di servizi effettuate ad un soggetto passivo debitore d'imposta in altro Stato Ue la fattura andrà emessa senza Iva ex articolo 7-ter, colui che riceverà la fattura dovrà applicare il meccanismo della "inversione contabile".

⇒ Acquisti intracomunitari di beni e servizi

Per gli acquisti intracomunitari e per le prestazioni di servizi, rilevanti territorialmente in Italia, occorre procedere alla integrazione e numerazione della fattura, indicando il controvalore in euro della base imponibile se espressa in altra valuta e l'ammontare dell'Iva secondo l'aliquota vigente. Tali fatture vanno annotate distintamente secondo l'ordine della numerazione:

- nel registro delle fatture emesse di cui all'articolo 23, D.P.R. 633/1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento, ma con riferimento al mese precedente;
- nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25, D.P.R. 633/1972, entro i termini stabiliti dall'articolo 19, D.P.R. 633/1972, ossia entro la scadenza del termine della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo.

Restano inoltre validi gli obblighi di iscrizione al Vies e di compilazione e invio dei modelli Intrastat.

Possibili conseguenze della Brexit

L'Europa da una parte e il Regno Unito dall'altra potranno stabilire dazi doganali sugli scambi commerciali che provocheranno, chiaramente, l'aumento dei prezzi dei beni ceduti/acquistati.

Sarà dovuta l'Iva sulle importazioni in misura maggiore in quanto i dazi concorreranno all'accrescimento della base imponibile dell'imposta. Inoltre il versamento di tale imposta sul valore aggiunto non potrà più effettuarsi con il meccanismo dell'inversione contabile, applicabile ai soli acquisti intracomunitari, ma dovrà avvenire in dogana.

Non sarà più possibile chiedere il rimborso dell'Iva previsto per gli acquisti Ue, la possibilità per le imprese che acquisteranno nel Regno Unito di ottenere il rimborso dell'imposta sarà subordinata alla stipulazione di appositi accordi bilaterali.

Inoltre l'azienda inglese, ormai fuori dall'unione, dovrà, in caso di operazioni svolte nel nostro paese dotarsi di stabile organizzazione ovvero agire attraverso un rappresentante fiscale e non potrà più adottare la



disciplina della identificazione diretta. Chiaramente lo stesso varrà per le imprese europee che opereranno nel Regno Unito.

CONFERMATE LE DEDUZIONI AGLI AUTOTRASPORTATORI PER IL PERIODO 2015 E 2016

Anche per il 2016 in sede di redazione del modello Unico saranno applicabili apposite agevolazioni al settore dell'autotrasporto. Ci riferiamo in particolare:

- al recupero del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- alla deduzione forfetaria di spese non documentate;
- alla deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t.

Prima di esaminare separatamente e con maggior dettaglio le fattispecie agevolative occorre da subito evidenziare come la deduzione forfetaria cambia in ragione delle modifiche apportate con la Legge di Stabilità per il 2016 (L. 208/2015) per effetto delle quali è prevista una misura unica per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre al territorio del Comune in cui vi è la sede dell'azienda.

Si ricorda come le agevolazioni in oggetto matureranno nel corso del 2016 e troveranno apposita allocazione nei quadri, di volta in volta segnalati, del modello Unico 2017.

Infine ricordiamo che gli autotrasportatori possono usufruire anche della deduzione per le trasferte dei dipendenti di cui all'articolo 95, comma 4, Tuir, il quale prevede, in alternativa alla deduzione delle spese sostenute per le trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale, la deduzione di un importo giornaliero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, pari a 59,65 euro (95,80 euro per le trasferte all'estero). In questo caso non rileva né la forma giuridica né la tipologia di tenuta della contabilità dell'impresa utilizzatrice. La deduzione va riportata nel modello unico quadri RF o RG; essa non corrisponde (e quindi non va confusa) alla ulteriore deduzione Irap prevista per le imprese di autotrasporto merci di cui all'articolo 11, comma 1-bis, D.Lgs. 446/1997. In base a tale norma, ai fini del tributo regionale è possibile dedurre le indennità di trasferta specificamente erogate in forza del contratto collettivo, per la sola quota che non concorre a formare il reddito del lavoratore dipendente (46,48 euro per giorno, maggiorate sino a 77,47 nel caso di trasferte all'estero, sempre al netto delle spese di viaggio e di trasporto).

Recupero del contributo al SSN

Come sappiamo l'articolo 1, comma 103, L. 266/2005 ha stabilito il recupero in compensazione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) pagato sui premi assicurativi per responsabilità civile dei veicoli per trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate omologati almeno come Euro 2.



Con apposito comunicato stampa del 5 luglio 2016 l'Agenzia delle entrate, ha reso noto che anche per il 2015 gli autotrasportatori potranno recuperare il contributo al SSN versato nel 2015 sui premi assicurativi di cui sopra.

Il credito potrà essere utilizzato nel modello F24 per compensare le altre imposte da versare, il codice tributo da utilizzare è il 6793, anno di riferimento 2016.

Anche per il 2016 l'importo massimo compensabile è pari al premio versato con un massimo di 300 euro per veicolo. Occorre ricordare che l'utilizzo in compensazione delle somme in esame non concorre al limite di 700.000 euro di cui articolo 25, D.Lgs. 241/1997.

Il credito di imposta per il recupero del SSN non costituisce reddito per le imprese né concorre alla determinazione del valore della produzione Irap. Esso va riportato in apposita sezione del quadro RU del modello Unico per il 2016 (Unico 2017). In particolare nell'RU occorre indicare il credito spettante, l'ammontare utilizzato e l'eventuale credito "riversato" se utilizzato in eccesso (è il caso del ravvedimento operoso).

Si ricorda, per connessione di argomento, che nel modello Unico 2016 (redditi 2015) dovrà invece essere indicato nel quadro RU (codice 38) il medesimo credito utilizzato in compensazione, riferito ai premi di assicurazione pagati nel corso del 2014.

Deduzione forfetaria di spese non documentate

Per il trasporto di merci effettuato per conto terzi personalmente dall'imprenditore, ovvero dai singoli soci di società di persone, è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate secondo il dettato dell'articolo 66, comma 5, Tuir.

Possono applicare tale deduzione le sole imprese in contabilità semplificata ovvero in contabilità ordinaria ma per opzione; la deduzione non è usufruibile dalle imprese in contabilità ordinaria per obbligo.



Come abbiamo detto in premessa tali deduzioni sono state oggetto di modifica e, l'Agenzia delle entrate ha comunicato che esse ammontano a:

- 17,85 euro per i trasporti all'interno del comune in cui ha sede l'impresa;
- 51,00 euro per i trasporti oltre il comune ove ha sede l'impresa ma all'interno della regione e delle regioni confinanti;
- 51,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale zona territoriale.

Occorre ricordare che le deduzioni spettano una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi, quindi se l'imprenditore utilizza per un giorno la deduzione per i viaggi fuori dal Comune non potrà beneficiare per il medesimo giorno anche di quella per i viaggi all'interno del Comune (anche quando in realtà avesse percorso entrambi i tragitti).

Anche in questo caso va data indicazione della deduzione usufruita nei quadri G o F del modello Unico (a seconda che l'impresa sia in contabilità semplificata o ordinaria per opzione).

A tal fine l'autotrasportatore deve predisporre (e sottoscrivere) un prospetto riepilogativo che riporti l'indicazione dei viaggi effettuati (cliente, destinazione, orario di partenza e orario di arrivo) e dei documenti di trasporto utilizzati.

Deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t

L'articolo 66, comma 5 del Tuir prevede anche una ulteriore deduzione, pari a 154,94 euro, in favore delle imprese di autotrasporto in contabilità semplificata (sia ditte individuali che società di persone) con riferimento ad ogni motoveicolo e autoveicolo posseduto a qualsiasi titolo (anche *leasing*) e utilizzato nell'attività d'impresa avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

Tale deduzione, che in caso di cessione del veicolo cui si riferisce va ragguagliata ad anno, è cumulabile con la precedente deduzione forfetaria per spese non documentate e va riportata nel quadro G del modello Unico.

SERVIZIO GRATUITO PER L'EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE SUL SITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Dopo avere avviato la fase di sperimentazione di utilizzo del Sistema di Interscambio nella fatturazione elettronica tra operatori commerciali privati (B2B) l'Agenzia delle entrate ha rilasciato in data 1° luglio 2016 il nuovo servizio *web* per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche, emesse sia nei confronti di privati sia delle Pubbliche Amministrazioni.

È, pertanto, da oggi possibile emettere facoltativamente le fatture elettroniche tra titolari di partita Iva diversi dalle Pubbliche Amministrazioni. Si tratta del primo passo nell'attuazione delle misure introdotte dal D.Lgs. 127/2015: dal 1° gennaio 2017 verrà implementato il Servizio di Interscambio (portale <http://www.fatturapa.gov.it/>), ad oggi obbligatorio per i fornitori della pubblica amministrazione, consentendo anche agli operatori commerciali titolari di partita Iva di adottare il sistema di fatturazione elettronica.

Il servizio di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche

Il servizio accessibile dalla home page del sito *web* dell'Agenzia delle entrate (<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>) può essere utilizzato gratuitamente da tutti i soggetti in possesso di partita Iva autenticati ai servizi telematici Entratel o Fisconline, in possesso di CNS o autenticati al Sistema pubblico di identità digitale (Spid). Possono avvalersi del servizio anche soggetti "incaricati", ossia soggetti che dietro incarico ricevuto emettono le fatture elettroniche per conto dei soggetti passivi Iva. All'atto della creazione della fattura elettronica, si deve scegliere il formato tra "fattura Pa", fattura ordinaria e fattura semplificata.

Una volta generata la fattura, si potrà scegliere se trasmetterla al cliente:

- tramite il Sistema di Interscambio, se si tratta di una "fattura Pa";
- direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del cliente se si tratta di una fattura tra privati (ordinaria o semplificata).

Dal 1° gennaio 2017, una volta terminata la fase di sperimentazione, sarà possibile trasmettere direttamente tramite il Sistema di Interscambio le fatture tra operatori commerciali privati (B2B).

È, invece, possibile sin da subito affidare all'Agenzia delle entrate anche la conservazione delle fatture elettroniche emesse, obbligo normativo che conclude il ciclo di emissione e trasmissione della fattura elettronica. È necessario aderire a questo servizio affidato all'Agenzia delle entrate per poterlo utilizzare: in caso di successiva revoca dell'adesione, l'utente potrà sempre ottenere dal sistema l'esibizione delle fatture conservate. In caso di mancata adesione al servizio di conservazione offerto dall'Amministrazione



finanziaria, i soggetti passivi dovranno comunque obbligatoriamente conservare le fatture elettroniche emesse entro il termine dei 3 mesi successivi al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento (per le fatture elettroniche emesse nel 2016, entro il 31 dicembre 2017).

PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 28/E/2016, interviene sul tema della tassazione agevolata dei premi di risultato e delle somme derivanti dalla partecipazione agli utili nonché sullo sviluppo del *welfare* aziendale. Si tratta di disposizioni che interessano diverse componenti di reddito di lavoro dipendente, collegate tra loro da un disegno di legge unitario, finalizzato a ridurre l'onere fiscale gravante sul lavoro subordinato, sia a favore dei dipendenti sia, in alcuni specifici casi, a favore dei datori di lavoro, per il risparmio degli oneri contributivi dovuto all'ampliamento delle componenti escluse dal reddito di lavoro dipendente e alla possibilità di dedurre, nella determinazione del reddito, spese sostenute per il *welfare* aziendale soggette in precedenza a limitata deducibilità.

La detassazione rappresenta una misura strutturale, che non richiede per gli anni a venire alcuna ulteriore regolamentazione.

La detassazione

La circolare ricorda come la Legge di Stabilità per il 2016 abbia reintrodotta a decorrere dal 2016 un sistema di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali del 10% per i premi di produttività del settore privato. I dipendenti interessati sono i soggetti che, nell'anno precedente la percezione della somma detassabile, abbiano conseguito un reddito di lavoro dipendente (comprese le pensioni di ogni genere e gli assegni equiparati) non superiore a 50.000 euro, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, esclusi i redditi assoggettati a tassazione separata. Devono essere conteggiate anche le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti impegnati all'estero, anche se non assoggettate in Italia. Rientra nel computo della soglia reddituale di 50.000 euro anche la quota maturanda di Tfr richiesta dal lavoratore e liquidato in busta paga (QuIR).

La verifica del limite prende in considerazione il reddito soggetto a tassazione ordinaria, con esclusione di eventuali redditi a tassazione separata. Per espressa previsione dell'articolo 1, comma 3, D.M. 25 marzo 2016, il reddito è determinato al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all'imposta sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore, se previsto dall'accordo di secondo livello, scelga le prestazioni di welfare in luogo del premio, quest'ultime sono escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, nei limiti previsti dall'articolo 51, Tuir, commi 2 e 3. Il regime agevolato è applicabile anche nel caso in cui non sia stato conseguito alcun reddito di lavoro dipendente.

Per poter applicare la detassazione su premi di risultato e partecipazioni agli utili, è necessario che, in entrambi i casi, siano stati istituiti e regolamentati da contratti aziendali o territoriali. Rispetto alle versioni degli anni passati, per specificare quali accordi collettivi di secondo livello abbiano potere di regolamentazione, il comma 187 della Legge di Stabilità rimanda ai contratti aziendali o territoriali dettagliati nell'articolo 51, D.Lgs. 81/2015.

In base a tale disposizione, tali contratti possono essere sottoscritti da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero, a livello aziendale, dalle loro RSA ovvero dalla RSU.

Variabilità dei premi

Al fine, poi, dell'applicazione del beneficio fiscale, ricorda la circolare, è necessario che i premi variabili di produttività siano ancorati alla previsione di criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto a un periodo congruo definito nell'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

Tali risultati devono poter essere misurati in un periodo congruo, definito dall'accordo collettivo, e sulla base la verifica di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

Non possono essere oggetto dell'agevolazione, quindi, maggiorazioni retributive modali, come compensi per lavoro straordinario, notturno o festivo. La caratteristica della variabilità delle somme non deve essere intesa come progressività dell'erogazione in base al raggiungimento dell'obiettivo: è possibile prevedere, infatti, un premio fisso, senza alcuna gradualità, nel momento in cui vengono raggiunti i risultati attesi.

Nel determinare i premi di risultato, deve essere computato l'eventuale periodo obbligatorio di congedo di



maternità se hanno rilevanza le presenze per la maturazione del premio.

L'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale o comunale, pari al 10% dei premi e somme erogate dal sostituto d'imposta, opera entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro sia per i premi di risultato che per gli utili distribuiti dalle aziende ai dipendenti. L'importo può essere incrementato a 2.500 euro qualora i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipino, con lo scopo di favorire un impegno "dal basso" che consenta di migliorare le condizioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro.

Come in passato, le somme assoggettate a imposta sostitutiva non concorrono a formare il reddito complessivo e, pertanto, non rilevano ai fini delle detrazioni. L'esclusione dal reddito complessivo di tali somme incide favorevolmente anche sulla spettanza del *bonus* Irpef (*c.d. bonus Renzi*), posto che le somme assoggettate a imposta sostitutiva non devono essere computate nel reddito complessivo al fine di calcolare l'importo del credito spettante in relazione alla soglia di 26.000 euro. È però opportuno ricordare che le medesime somme rilevano a favore del contribuente nei casi in cui il diritto a percepire il *bonus* venisse meno non per assenza del requisito reddituale, ma per assenza di imposta da versare, e rilevano anche ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (Isee). In luogo dei premi in danaro i lavoratori possono optare per ricevere il medesimo valore in *welfare* aziendale, anche mediante documenti di legittimazione (*voucher*) nominativi, non frazionabili e non cedibili a terzi.

Il welfare aziendale

La Legge di Stabilità è intervenuta anche nel ridefinire (articolo 51, comma 2, lettera f, *f-bis*, *f-ter* e comma 3-*bis*) le erogazioni del datore di lavoro che configurano anche il *c.d. welfare aziendale*. Si tratta di prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale escluse dal reddito di lavoro dipendente messe a disposizione della generalità dei dipendenti o dei confronti di un gruppo omogeneo di dipendenti. In base alla nuova formulazione del Tuir, le erogazioni di *benefit* – per la finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto – in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento che configuri l'adempimento di un obbligo negoziale determina, oltre la non imponibilità fiscale e contributiva per i lavoratori e i datori di lavoro, la piena deducibilità dei relativi costi da parte dell'azienda. La norma interviene anche nella riscrittura, come detto, della lettera *f-bis*, comma 2, articolo 51, ampliando e meglio definendo i servizi di educazione e istruzione fruibili dai familiari del dipendente anche fiscalmente non a carico. Il nuovo testo, in particolare, consente di comprendere tra i servizi di istruzione e educazione, oltre agli asili nido già previsti in precedenza, le scuole materne e include, in sostituzione delle "colonie climatiche", "centri estivi e invernali" e "ludoteche". Rimane la menzione alle borse di studio a favore dei familiari dei dipendenti, per cui continuano ad essere escluse dalla base imponibile le erogazioni di somme corrisposte per assegni, premi di merito, rette scolastiche (comprese le rette universitarie) rimborsate al lavoratore nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell'ambito scolastico. La norma, poi, nell'intento di conciliare le esigenze di vita familiare del dipendente con quelle lavorative, consente di escludere dalla base imponibile (fiscale e previdenziale) le prestazioni di assistenza per i familiari anziani (soggetti che abbiano compiuto 75 anni) e per quelli non autosufficienti. Come già anticipato, i richiamati *benefit* possono essere erogati anche mediante *voucher*: tale previsione è forse la più innovativa e foriera di reale semplificazione. I suddetti documenti, connotati da un valore nominale, non configurano denaro e devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, pertanto non possono essere emessi a parziale copertura del costo e non possono rappresentare più prestazioni, opere o servizi. I *voucher* richiedono la previa intestazione del titolo all'effettivo fruitore del *benefit* anche nei casi di utilizzo da parte dei familiari del dipendente.

CANONE RAI – I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Con la circolare n. 29/E/2016 l'Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire ulteriori chiarimenti riguardanti la disciplina del canone di abbonamento alla televisione (canone RAI) per uso privato, addebitato nelle fatture per la fornitura dell'energia elettrica.

Secondo quanto previsto dalla L. 208/2015, nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica, si presume la detenzione di un apparecchio televisivo, che costituisce presupposto dell'obbligo di pagamento del canone.

Con tale circolare vengono specificate le regole di individuazione delle utenze residenziali addebitabili e le regole applicabili per determinare l'importo del canone da addebitare nelle varie casistiche.



Di seguito, divisi per categoria, si propongono i principali chiarimenti offerti:

Utenze addebitabili	
Utenze residenziali	La coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza è desumibile: <ul style="list-style-type: none">• direttamente dai contratti della tipologia "clienti residenti" (clienti domestici cui si applicano le tipologie tariffarie D1, D2 o D3, per i contratti conclusi dal 2016), per cui l'utente ha dichiarato all'impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura. Le utenze cui si applicano le tariffe D1 o D2, per le quali sono previsti soli usi domestici residenziali, sono addebitabili con l'eccezione di quelle associate esclusivamente a codici fiscali numerici a 11 cifre.• dai contratti della tipologia "altri clienti domestici" (clienti domestici cui si applica la tipologia tariffaria D3 per contratti conclusi fino al 2015), per cui la coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche. Le utenze cui si applica la tariffa D3, per la quale sono previsti anche utilizzi diversi da quelli domestici residenziali, sono addebitabili se risultano residenziali e associate a codici fiscali alfanumerici. Le utenze cui si applica la tariffa D3 per contratti conclusi fino al 2015, per le quali la coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, rimangono addebitabili indipendentemente dalle informazioni sulla residenza eventualmente contenute nei flussi periodicamente inviati dall'impresa elettrica fornitrice con riguardo alle medesime utenze.
Più utenze residenziali	Nell'ipotesi in cui per un medesimo codice fiscale la coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza risulti contemporaneamente verificata per più forniture, anche in seguito all'allineamento delle banche dati, il canone di abbonamento è addebitato su una sola fornitura (con prevalenza dell'utenza "clienti residenti").
Volture e switch	La voltura corrisponde alla disattivazione della fornitura al cliente finale uscente ed alla attivazione di una nuova fornitura al cliente finale entrante; pertanto, sono da trattare ai fini dell'addebito come, rispettivamente, disattivazioni di utenze e nuove attivazioni di utenze. Le volture <i>mortis causa</i> non comportano di per sé modifiche nell'addebito del canone, salvo che il codice fiscale entrante non abbia già un'utenza addebitabile. Lo <i>switch</i> (cambio di fornitore di energia) non ha di per sé conseguenze sull'addebito del canone, rimanendo attiva nei confronti di un medesimo cliente finale una fornitura compresa nelle tipologie addebitabili.
Addebito canone 2016	Nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 devono essere cumulativamente addebitate tutte le rate scadute.
Dichiarazioni sostitutive	La dichiarazione di variazione dei presupposti della dichiarazione sostitutiva precedentemente resa (revoca) comporta l'addebito del canone a decorrere dal mese di presentazione.

Nella circolare sono poi indicati l'ammontare delle frazioni dovute alle diverse scadenze, nonché le particolari modalità di addebito e di esenzione per il 2016, primo anno di applicazione della nuova disciplina sul prelievo del canone.

CATASTO E AGEVOLAZIONI IMMOBILIARI – I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Con la circolare n. 27/E/2016 l'Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire i chiarimenti riguardanti la disciplina catastale; in tale documento sono comunque numerose le precisazioni di carattere fiscale relative più in generale al trattamento degli immobili.

Di seguito, divisi per categoria, si propongono i principali chiarimenti offerti:

CATASTO	
Fabbricati collabenti	Un'abitazione con muri perimetrali e interni sostanzialmente integri, ma totalmente priva delle tegole, o un fabbricato produttivo con pilastri, travi e muri perimetrali integri, ma privo della copertura, quando lo stato di fatto non



	consente comunque l'iscrizione in altra categoria catastale, risulta censibile quale "F/2 - Unità collabenti".
Fabbricati in corso di costruzione o in corso di definizione	L'Agenzia sollecita i Comuni a segnalare l'utilizzo improprio delle le categorie catastali F/3 e F/4; queste, infatti, devono necessariamente essere attribuite in via provvisoria, dai 6 ai 12 mesi, con possibilità di ottenere la proroga con la presentazione di apposita dichiarazione del proprietario circa la mancata ultimazione dell'immobile.
Strutture telefoniche e impianti eolici	Gli elementi di rete e le infrastrutture realizzate per le installazioni di telefonia mobile (tra cui, ad esempio, tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralici e pali) non devono essere presi in considerazione nella determinazione della rendita catastale. Le strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche, devono essere trattate come "costruzioni" e, come tali, quindi, devono essere incluse nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica.
Revisione delle rendite	La revisione della categoria catastale è operata laddove quella originariamente assegnata sia inappropriata rispetto a quella già attribuita ad altre unità aventi medesime caratteristiche.
Imbullonati	Con riferimento alle installazioni fotovoltaiche realizzate su edifici e su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. Laddove tali installazioni siano pertinenze di unità immobiliari a destinazione speciale e particolare (categorie catastali D ed E) sussiste l'obbligo di dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, per la rideterminazione della rendita dell'unità immobiliare di cui risulta pertinenza, allorché le componenti immobiliari rilevanti ai fini della stima catastale di tale impianto ne incrementano il valore capitale di una percentuale pari al 15%.
Impianti di risalita	Gli impianti di risalita (ad uso ricreativo – sportivo) continuano a essere censiti nella categoria D/8, in linea con le più recenti pronunce giurisprudenziali sul tema.
Fusione catastale	Di norma non è ammissibile la fusione di unità immobiliari, anche se contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrata l'autonomia funzionale e reddituale, e ciò indipendentemente dalla titolarità di tali unità. Tuttavia, se a seguito di interventi edilizi vengono meno i requisiti di autonomia, pur essendo preclusa la possibilità di fondere in un'unica unità immobiliare i 2 originari cespiti in presenza di distinta titolarità, per dare evidenza negli archivi catastali dell'unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario presentare, con le modalità di cui al D.M. 701/1994, 2 distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni. Non è pertanto sufficiente richiedere ai competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate solo l'inserimento di un'apposita annotazione negli atti catastali, senza che siano state presentate le dichiarazioni di variazione secondo le modalità sopra esposte.

CONTRATTI DI LOCAZIONE

Solidarietà nella registrazione	In merito alle novità introdotte con l'articolo 1, comma 59, L. 208/2015 (Finanziaria 2016) in tema di sanzioni e solidarietà tra conduttore e locatore per il versamento dell'imposta e la registrazione del contratto, la modifica operata non ha innovato le regole di registrazione dei contratti di locazione: pertanto, restano obbligati all'adempimento della registrazione ed al pagamento della relativa imposta oltre che il locatore anche il conduttore dell'immobile ovvero l'agente immobiliare, qualora si tratti di contratti conclusi a seguito della loro attività.
Nuova registrazione e ravvedimento operoso	La disciplina sanzionatoria in caso di omessa/tardiva registrazione del contratto di locazione non ha subito modifiche a seguito della L. 208/2015, con la conseguenza che le sanzioni previste dall'articolo 69, Tur (dal 120 al 240% dell'imposta dovuta o dal 60 al 120% dell'imposta dovuta, con un



	minimo di 200 euro, se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni) trovano applicazione nei confronti dei soggetti obbligati alla registrazione. L'Agenzia delle entrate ricorda come sia possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, qualora ne ricorrano le condizioni.
Proroga tacita del contratto di locazione	In linea generale, la proroga, anche tacita, del contratto di locazione deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate: detta comunicazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, (termine che decorre dal giorno successivo alla scadenza del contratto oggetto di proroga tacita) previo pagamento della relativa imposta (sempreché dovuta). Il modello potrà essere inviato alternativamente utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia (<i>software</i> RLI o RLI- <i>web</i>) o presentato presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato il contratto di locazione.

COMPRAVENDITE

Agevolazione "prima casa": mancata vendita dell'immobile nell'anno	In caso di mancato rispetto del termine annuale per la vendita dell'immobile per mantenere l'agevolazione prima casa, il contribuente potrà, entro l'anno stabilito per la rivendita, proporre apposita istanza all'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato l'atto, con la quale revocare l'impegno assunto al trasferimento dell'immobile e, conseguentemente, richiedere la riliquidazione dell'imposta dovuta, oltre che degli interessi. Se decorre l'anno senza cessione dell'immobile, si verifica la decadenza dall'agevolazione fruita in sede di acquisto e, pertanto, oltre all'imposta ed ai relativi interessi, trova applicazione anche la sanzione del 30% (eventualmente riducibile tramite ravvedimento operoso).
Vendite giudiziarie	Il D.L. 18/2016 ha introdotto un'agevolazione nel caso di vendita entro due anni dall'acquisto di un bene, avvenuto nell'ambito di una espropriazione immobiliare (imposte di registro e ipocatastali fisse all'importo di 200 euro ciascuna). In caso di inottemperanza dell'obbligo di trasferimento entro due anni dalla stipula, il contribuente può rivolgere apposita istanza all'ufficio dell'Agenzia delle entrate al fine di ottenere la riliquidazione dell'imposta in misura ordinaria e dei relativi interessi. Qualora il contribuente sia rimasto inattivo, si realizza la decadenza dall'agevolazione (anche in questo caso è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, previa proposizione di apposita istanza all'ufficio).
Agevolazione "prima casa"	L'acquisto di una abitazione sita in un Comune nel quale l'acquirente è già titolare di altra abitazione, acquistata senza fruire delle agevolazioni per la "prima casa", non può beneficiare dell'agevolazione recata dal comma 55 della legge di Stabilità 2016, anche se l'acquirente si impegna a vendere, entro un anno dal nuovo acquisto, l'immobile posseduto. La nuova previsione, infatti, permette di derogare alle condizioni stabilite, nel solo caso in cui l'acquirente risulti già proprietario di un immobile acquistato fruendo delle agevolazioni "prima casa".
Deduzione acquisto immobili da locare - venditore	Le abitazioni da dare in locazione per 8 anni, oggetto della deduzione del 20% del costo di acquisto o di costruzione (previsione introdotta dall'articolo 21, D.L. 133/2014), non devono essere obbligatoriamente costruite "da imprese di costruzione e da cooperative edilizie": in tal senso depongono anche le istruzioni alle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2015.
Deduzione acquisto immobili da locare - contratto	Ai fini della deduzione del 20% del costo di acquisto o di costruzione, la destinazione alla locazione per 8 anni riguarda tutti i contratti di locazione che abbiano una durata di anni 8, ricomprendendo anche le ipotesi in cui il contratto abbia tale periodo di efficacia per effetto di proroghe, previste per legge o concordate tra le parti.

LEASING ABITATIVO

Verifica requisiti	Nell'ambito della disciplina fiscale del <i>leasing</i> abitativo, il requisito dell'età
---------------------------	--



	(rispetto ai 35 anni, per fruire della detrazione maggiorata), nonché quello reddituale (reddito complessivo non superiore a 55.000 euro) va verificato solo al momento della stipula del contratto.
Detrazione canoni leasing	La detrazione del 19% è riconosciuta sui "canoni e i relativi oneri accessori" pattuiti nel contratto di <i>leasing</i> abitativo ed è subordinata all'effettivo pagamento degli stessi da parte dell'utilizzatore, attestato dall'ente concedente. Con riferimento agli oneri accessori si precisa che, analogamente a quanto previsto in caso di mutuo, non sono detraibili gli oneri sostenuti per l'eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili. Ugualmente, non sono riconosciuti gli eventuali costi di intermediazione sostenuti dalla parte concedente il finanziamento per l'individuazione ed il reperimento dell'immobile richiesto dalla parte conduttrice, ribaltati sulla stessa. Vi rientrano, invece, i costi di stipula del contratto di <i>leasing</i> .

DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI E BENI SIGNIFICATIVI

Detrazioni edilizie	Rientrano tra gli interventi edilizi che costituiscono il presupposto per l'applicazione del "bonus mobili" (detrazione del 50% delle spese per l'arredamento degli immobili oggetto di ristrutturazione), anche quelli di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, D.P.R. 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.
Beni significativi	La circolare n. 71/E/2000 ha chiarito che, in considerazione dei meccanismi applicativi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera b) L. 488/1999 (trattamento ai fini Iva delle forniture di beni di valore significativo), la disciplina in argomento è diretta ai soggetti beneficiari dell'intervento di recupero, identificabili ordinariamente con i consumatori finali della prestazione. La circolare n. 37/E/2015 ha ulteriormente precisato che la disposizione in materia di beni significativi, riguardando prestazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali, non può trovare applicazione nelle ipotesi di cui alla lettera a-ter), comma 6, articolo 17, D.P.R. 633/1972 (inversione contabile).

RECENTI CHIARIMENTI IN MATERIA DOGANALE

Con due provvedimenti pubblicati in data 19 aprile 2016 (circolare n. 8/D/2016 e Provvedimento dogane n. 45898/2016) l'Agenzia delle dogane detta le regole applicative del nuovo quadro normativo doganale attivo dal 1° maggio 2016.

L'Unione europea ha infatti rinnovato la disciplina in materia di scambi internazionali, adottando una serie di complessi provvedimenti di carattere regolamentare (tra tutti il nuovo codice doganale dell'Ue di cui al Regolamento n. 952/2013) che necessitano, però, di una disciplina attuativa nazionale che illustri e dettagli le modalità operative che permettano ai *player* nazionali di agire nel mercato globale senza soluzione di continuità.

A tale esigenza ha fatto per ora fronte l'Agenzia delle dogane con i due documenti di prassi sopra citati, che affrontano e illustrano le novità applicative da un punto di vista giuridico e sostanziale, il primo, e tecnico-operativo, il secondo.

Un primo intervento arriva, in materia di rappresentanza in dogana che, come noto, può ancora assumere le due forme classiche della rappresentanza:

- diretta, se il rappresentante agisce in nome e per conto di un'altra persona;
- indiretta, se il rappresentante agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona.

Se è confermato che per la modalità indiretta non esistono limiti, potendo questa essere esercitata da chiunque, il ruolo di rappresentante diretto potrà essere svolto solo dal soggetto che integri alcuni requisiti indicati all'articolo 39, lettere da a) a d) del codice. Potranno, pertanto, esercitare secondo la modalità diretta i doganalisti, i CAD, tutti i soggetti AEO, nonché altri soggetti valutabili come idonei (ad esempio, soggetti la cui attività ha per oggetto la fornitura di prestazioni di servizi e di consulenza di carattere tributario e/o doganale o che hanno un'organizzazione aziendale che prevede un'adeguata struttura interna appositamente dedicata alla gestione di attività connesse a servizi doganali, in possesso o meno dello *status* di AEO).



Chiarimenti arrivano poi sul tema delle garanzie, dove è esplicitata la prevalenza del diritto unionale su quello nazionale e la forte riduzione dell'istituto dell'esonero nazionale dal prestare cauzione, previsto dall'articolo 90, Tuld (Testo unico delle leggi doganali). Infatti, laddove le disposizioni unionali prevedono l'obbligo della garanzia per il dazio e gli altri oneri dovuti, risulta inapplicabile l'articolo 90, Tuld, mentre nei casi in cui la garanzia sia richiesta a sola copertura del dazio ed il suo utilizzo avvenga nel territorio nazionale, invece, sarà ancora possibile ricorrere alla norma italiana, limitatamente però alla sola fiscalità interna.

Ancora, in tema di depositi doganali privati viene precisato che, poiché non esisteranno le diverse modalità operative prima in essere (tipo C, D, E), la gestione sarà unificata e, si ritiene, tendenzialmente solo contabile. Inoltre, si sottolinea la novità riguardante la possibilità di utilizzare, per i depositi, il metodo dell'equivalenza (ad esempio, per merci con lo stesso codice NC e le stesse caratteristiche commerciali e tecniche), oltre all'immagazzinamento comune di merce unionale, non unionale ed equivalente.

Per l'esportazione, poi, si chiarisce un altro tema che ha molto agitato gli operatori economici; è precisato che il soggetto titolare del regime di *export* deve essere stabilito nell'Ue, tale non essendo, ad esempio, il mero rappresentante fiscale e dovendo le imprese extracomunitarie individuare un rappresentante doganale da indicare nel campo 2 della dichiarazione doganale.

In ultimo, ancorché tramutate in operazioni presso luoghi designati, le limitazioni oggettive (ad esempio, merci soggette ad accisa, Cites, armamenti, etc.) vigenti nell'ambito delle procedure di domiciliazione sono confermate.

Valore dei beni in dogana

Con Nota prot. n. 69073/2016, l'Agenzia delle dogane ha pubblicato la traduzione italiana del documento comunitario contenente le linee guida del valore in dogana.

Lo strumento illustra gli orientamenti della Commissione al fine di garantire l'uniformità tra le diverse Autorità doganali della Ue nell'interpretazione e nell'applicazione concreta delle disposizioni del Codice doganale UE che riguardano il valore di transazione e i corrispettivi e diritti di licenza (*royalties*). Se, come accaduto nel caso dell'individuazione della figura del soggetto "esportatore", la posizione italiana e quella comunitaria non sempre coincidono, in materia di valore i dettami di Bruxelles vengono "acriticamente" recepiti dalla nostra autorità doganale.

Fin da prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice doganale dell'Unione, avvenuta lo scorso 1° maggio, i servizi della Commissione hanno emanato una serie di documenti di lavoro (*Taxud*), diretti ad illustrare le novità apportate ai principali istituti doganali. Tra questi si segnala il documento *Taxud* B4/2016 n.808781 del 28 aprile 2016, redatto, in tema di valore, dal comitato degli esperti del Valore in dogana.

LE ALIQUOTE IVA RIDOTTE MODIFICATE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

La Legge di Stabilità per il 2016 (L. n.208/2015), tra le varie disposizioni di carattere fiscale che interessano le imprese, ne prevede alcune che riguardano le aliquote Iva applicabili a talune operazioni. In particolare:

- viene istituita una nuova aliquota ridotta, nella misura del 5%, applicabile alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e loro consorzi nei confronti di particolari categorie di soggetti svantaggiati;
- viene ampliato l'ambito di applicazione dell'aliquota super ridotta del 4% prevista per il settore editoriale;
- infine, viene resa permanente l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% alle prestazioni rese ai turisti nelle specifiche strutture portuali definite "marina resort", in quanto prestazioni assimilate a quelle rese nelle strutture ricettive all'aperto, già soggette alla predetta aliquota agevolata.

Vediamo nel prosieguo di fornire una sintesi circa la portata di tali modifiche.

Le cooperative sociali (e i loro consorzi)

La legge di Stabilità 2016 (L. n.208/15) – al fine di uniformare la normativa nazionale alla disciplina comunitaria di riferimento - ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 2016, una nuova aliquota ridotta, nella misura del 5%, assoggettandovi le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi, che, fino al 31 dicembre 2015, erano assoggettate all'aliquota del 4%.

Vengono poi abrogate sia le disposizioni che avevano esteso in via interpretativa, l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4% alle prestazioni di cui ai nn.18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, D.P.R. 633/1972, poste in essere nei confronti dei soggetti individuati nel più volte richiamato n. 41-bis), anche quando rese da cooperative non sociali (e loro consorzi), sia direttamente in favore dei soggetti destinatari delle medesime, sia in virtù di contratti di appalto o di specifiche convenzioni, sia le disposizioni che avevano riconosciuto alle cooperative sociali – in quanto Onlus "di diritto" – la possibilità di optare per il regime fiscale ritenuto più favorevole (e cioè, o per l'imponibilità con l'aliquota ridotta del 4%, o per l'esenzione dal tributo).



Per effetto delle citate modifiche lo scenario attuale è il seguente:

- le prestazioni di servizi socio-assistenziali rese dalle cooperative sociali, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o di convenzioni sono imponibili ad Iva, seppure con l'aliquota ridotta del 5%, a seguito dell'eliminazione della suddetta facoltà di opzione per l'esenzione dal tributo;
- le prestazioni sopra dette, se effettuate da cooperative "generiche" divenute Onlus "di fatto" previa iscrizione nell'apposita Anagrafe, oppure dagli altri soggetti elencati nel n. 27-ter) dell'articolo 10, D.P.R. 633/1972, continuano ad essere esenti dal tributo in base ai numeri da 18) a 21) e 27-ter), dello stesso articolo 10, se rese direttamente in favore dei soggetti svantaggiati; qualora tali prestazioni siano, invece, rese sulla base di appalti o convenzioni con soggetti terzi sono soggette all'aliquota Iva ordinaria del 22%;
- le medesime prestazioni, infine, se rese da cooperative non sociali (e che non sono diventate Onlus "di fatto"), o da altri soggetti non rientranti tra quelli elencati nel n.27-ter) dell'articolo 10, D.P.R. 633/1972, continuano ad essere soggette all'aliquota Iva ordinaria del 22%.

Con riferimento alla decorrenza, il comma 963 della Legge di Stabilità 2016, ha specificato che tali modifiche normative si rendono applicabili "alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati" successivamente al 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge)". Pertanto:

- le prestazioni rese dalle cooperative sociali e i loro consorzi, sia direttamente in favore dei fruitori finali delle medesime, sia sulla base di contratti di appalto o di convenzioni, rimangono soggette alla previgente aliquota Iva ridotta del 4% (o, in alternativa, al regime di esenzione), qualora i relativi contratti siano già in essere alla data del 31 dicembre 2015;
- le prestazioni di analoga natura che vengono rese dalle cooperative non sociali (e non Onlus "di fatto"), o dagli altri soggetti non rientranti nel novero di quelli elencati nel n. 27-ter), articolo 10, D.P.R. 633/1972, sono invece soggette – come in passato - all'aliquota Iva ordinaria del 22%, sia se fornite direttamente ai soggetti svantaggiati, sia se rese in virtù di contratti di appalto o di convenzioni con soggetti terzi.

I libri e le altre pubblicazioni "digitali"

Le modifiche disposte dalla Legge di Stabilità 2016 in tema di aliquote hanno interessato anche il settore dell'editoria. Tali nuove previsioni, pur non rispettando le attuali norme contenute nella direttiva comunitaria sull'Iva, tengono tuttavia conto delle linee di tendenza del processo di revisione delle aliquote che si sta svolgendo in ambito comunitario e finalizzato ad ottenere una equiparazione di trattamento, quantomeno sotto il profilo delle aliquote, tra prodotti editoriali cartacei ed elettronici (gli *e-books*).

Il comma 637, Legge di Stabilità 2016 ha previsto che, ai fini dell'applicazione del n. 18) della parte II della Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, sono da considerare "giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici" tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

Detta modifica ha avuto l'effetto di estendere l'applicabilità dell'aliquota del 4% - già prevista dalla legge di Stabilità 2015 per i libri realizzati su qualsiasi supporto fisico o in formato digitale - anche ai giornali, ai notiziari quotidiani, ai dispacci delle agenzie di stampa e ai periodici, sia se forniti su CD, CD Rom o altro analogo supporto fisico, sia se forniti in formato digitale.

Tale modifica trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2016: fino al 31 dicembre 2015, invece, le cessioni di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa e periodici veicolate su qualsiasi tipo di supporto fisico, oppure tramite mezzi elettronici, restavano soggette all'aliquota ordinaria del 22%.

Con la recente circolare n. 20/E/2016 l'Agenzia delle entrate, confermando quanto già riconosciuto con la circolare n. 23/E/2014 riguardo ai libri cartacei contenenti codici di accesso, ha precisato che le cessioni di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa e periodici in formato cartaceo contenenti una chiave di accesso mediante la quale l'acquirente può acquisire, tramite *internet*, copia in formato elettronico del prodotto acquistato o suoi aggiornamenti, sono da ritenere, sia ai fini dei criteri di tassazione che dell'aliquota applicabile, alla stregua di cessioni di prodotti editoriali cartacei, a meno che non sia dovuto uno specifico corrispettivo per l'aggiuntivo servizio elettronico. Da tale interpretazione ne deriva che le anzidette cessioni di prodotti editoriali cartacei contenenti codici di accesso sono soggette ad Iva in base al regime speciale per l'editoria di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 e con applicazione dell'aliquota del 4%.

Va, tuttavia, osservato che nel caso di commercializzazione di prodotti editoriali elettronici, in quanto da considerarsi ai fini Iva come prestazioni di servizi, l'Iva sarà dovuta con le modalità ordinarie (e non con applicazione del regime speciale), seppur con aliquota super ridotta del 4%.

I "Marina Resort"



Il comma 365, articolo 1, Legge di Stabilità 2016, nel modificare l'articolo 32, comma 1, del D.L. 133/2014 (convertito in L. 164/2014), ha reso definitiva, con effetto del 1° gennaio 2016, la previgente normativa in materia che aveva assimilato i "marina resort" alle strutture ricettive all'aperto con l'effetto di rendere applicabile l'aliquota Iva ridotta del 10% ai servizi resi ai turisti che usufruiscono di tali specifiche strutture portuali.

Il citato articolo 32, D.L. 133/2014, infatti, al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica e di ridurre il gap competitivo sfavorevole con i Paesi concorrenti del Mediterraneo aveva previsto che, fino al 31 dicembre 2014, i servizi prestati dalle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate negli spazi dei porti appositamente attrezzati (i "marina resort") dovessero assimilarsi a quelli prestati dalle strutture turistico-ricettive all'aperto (come, ad esempio, quelli resi dai campeggi): ai fini Iva l'effetto derivante da tale equiparazione era l'applicazione dell'aliquota del 10% ai servizi resi da tali strutture portuali. L'efficacia dell'assimilazione in parola è stata successivamente prorogata, al 31 dicembre 2015, dalla Legge di Stabilità 2015.

Sempre il citato D.L. 133/2014 aveva disposto che i requisiti che devono avere i "marina resort" affinché possano essere assimilati alle strutture ricettive all'aperto dovevano essere stabiliti da un decreto adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

È con il D.M. 3 ottobre 2014, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato i requisiti minimi che devono avere le suaccennate strutture dei porti turistici affinché possano essere assimilate alle strutture ricettive all'aria aperta: tali requisiti sono riportati nell'allegato A al decreto e consistono, in sostanza, nell'esistenza di impianti, installazioni, servizi specifici e attrezzature di ristoro posti a disposizione dei suddetti utenti dei "marina resort".

Con la circolare n. 6/E/2015 l'Agenzia delle entrate si è pronunciata in merito all'ambito applicativo della normativa in esame individuando quali dei tanti servizi offerti dai porti turistici possono usufruire dell'aliquota Iva ridotta. Ad avviso dell'Agenzia, l'aliquota Iva ridotta si applica ai servizi, resi ai turisti, previsti in contratti di durata inferiore ad un anno, con esclusione quindi di quelli non relativi all'accoglienza temporanea dei turisti diportisti e di quelli previsti nei contratti annuali per lo stazionamento delle imbarcazioni.

Va, infine, rilevato che la modifica in commento è stata di recente oggetto di una dichiarazione di incostituzionalità. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 21/2016, ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'articolo 32, comma 1, D.L. 133/2014, come modificato dalla Legge di Stabilità 2016, per aver esso demandato "la qualificazione dei "marina resort" come strutture turistico-ricettive all'aria aperta" ad un decreto del Ministero dei Trasporti "senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle regioni", enti che invece hanno una specifica competenza in materia. Secondo la Corte, infatti, la prerogativa di legiferare in materia turistica, e quindi anche sui porti turistici, spetta, in base al Titolo V della Costituzione, alle regioni. A dissipare dubbi circa una possibile inapplicabilità della disposizione è opportunamente intervenuta l'Agenzia delle entrate che, con la circolare n. 20/E/2016, ha chiarito che la sentenza in parola rientra tra le cosiddette "sentenze additive". La natura della sentenza della Corte (additiva e non abrogativa) comporta, ad avviso dell'Agenzia, che la normativa in oggetto conservi "intatta la sua efficacia in ogni sua parte che non sia incompatibile con la modifica introdotta"; peraltro, pur avendo la sentenza efficacia retroattiva, rimangono, inoltre, salvi – sempre secondo l'Agenzia – i diritti acquisiti ed i rapporti definiti anteriormente alla sentenza.

MODELLO 770/2016, PROROGA IMPLICITA: SCADE IL PROSSIMO 22 AGOSTO

La dichiarazione dei sostituti d'imposta si compone di tre parti:

1. certificazione Unica 2016;
2. 770 ordinario 2016;
3. 770 semplificato 2016.

Mentre le certificazioni sono state già trasmesse entro lo scorso 7 marzo 2016 (ad eccezione dei soggetti che non dovevano dichiarare ritenute da inserirsi nel modello 730 precompilato per i quali la scadenza segue quella dettata per il 770), i modelli 770 sia ordinario che semplificato devono essere presentati telematicamente, salvo apposita proroga che rinvii la scadenza originaria alla fine del mese di settembre, entro il prossimo 1° agosto 2016 cadendo il 31 luglio di domenica.

Questo spostamento temporale permette la trasmissione dei modelli entro il prossimo 22 agosto 2016 applicandosi anche in tale fattispecie la proroga prevista dall'articolo 3-*quater*, D.L. n.16/2012, secondo cui: "Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".



ADEMPIMENTO	SCADENZA
Certificazione Unica 2016	7 marzo
Certificazione Unica 2016 – senza dati da inserire nel modello 730 precompilato	22 agosto
770 ordinario 2016	22 agosto
770 semplificato 2016	22 agosto

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla compilazione ed invio del Modello 770 ordinario o semplificato:

- le società di capitali ed enti commerciali;
- gli enti non commerciali;
- le associazioni non riconosciute;
- i consorzi;
- le società di persone;
- le società e enti non residenti in Italia;
- i *trust*;
- i condomini;
- le associazioni di persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti o professioni;
- i gruppi europei d'interesse economico (Geie);
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le imprese commerciali e agricole;
- i curatori fallimentari;
- gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto.

Modello 770 ordinario

Il Modello 770 ordinario deve essere utilizzato dai sostituti di imposta per comunicare i dati relativi alle ritenute operate su:

- dividendi;
- proventi da partecipazione;
- redditi di capitale;

nonché i versamenti effettuati, compensazioni operate e crediti d'imposta utilizzati.

La dichiarazione si compone di frontespizio e di modelli staccati, dedicati alle diverse tipologie di capitali quali i quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, ST, SV, SX.

Modello 770/semplificato

Il Modello 770 semplificato è utilizzato, invece, per comunicare le ritenute sul:

- lavoro dipendente, equiparati ed assimilati;
- indennità di fine rapporto;
- prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione;
- redditi di lavoro autonomo;
- provvigioni e redditi diversi;
- contributi assistenziali e previdenziali.

Devono presentare il 770 semplificato anche i soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione Inps, ed i titolari di posizione assicurativa Inail.

Il modello 770 semplificato si compone del frontespizio e dei seguenti prospetti:

- ST (ritenute alla fonte operate, trattenute di addizionali regionale Irpef, trattenute per assistenza fiscale, imposte sostitutive, versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive);
- SV (trattenute di addizionali comunali Irpef, trattenute per assistenza fiscale e relativi versamenti);
- SX (riepilogo crediti e compensazioni effettuate);
- SY (riepilogo dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi).

Casi particolari

⇒ Gestione separata lavoro dipendente e autonomo

La sezione "Gestione separata lavoro dipendente e autonomo", deve essere compilata dai sostituti d'imposta che intendano separare il Modello 770/2016 semplificato.

Il sostituto può avvalersi di tale facoltà qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:



- che debbano essere trasmesse sia Certificazioni lavoro dipendente e assimilati, sia Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- che non siano state effettuate compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

In particolare dovrà essere barrata la casella “dipendente” dal sostituto che intende inviare i soli prospetti relativi ai dati riguardanti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, specificando nell’apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta i prospetti relativi ai redditi di lavoro autonomo.

Dovrà essere barrata la casella “autonomo” dal sostituto che intende inviare i soli prospetti relativi ai dati riguardanti i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi specificando nell’apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta i prospetti relativi ai redditi di lavoro dipendente.

⇒ Compensazioni interne ex articolo 1, D.P.R. 445/1997

I sostituti d’imposta che, in relazione alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell’anno 2015, sono tenuti a presentare anche il Modello 770 semplificato, qualora siano intervenute compensazioni interne ai sensi dell’articolo 1, D.P.R. 445/1997, tra i versamenti attinenti al Modello 770 semplificato e quelli relativi al Modello 770 ordinario, non presentano il Modello 770 semplificato, in quanto i prospetti ST, SV, SX ed SY dovranno essere compilati all’interno del Modello 770 ordinario.

Invece, in assenza delle predette compensazioni, il sostituto d’imposta ha la facoltà di presentare il Modello 770 semplificato ed il Modello 770 ordinario, entrambi comprensivi dei rispettivi dati concernenti i versamenti, i crediti e le compensazioni.

LA GESTIONE DELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI

La chiusura della dichiarazione dei redditi, unitamente alla determinazione definitiva del reddito professionale, rappresenta il momento a cui fare riferimento per segnalare alle casse previdenziali private di appartenenza, i dati necessari per l’effettuazione del conguaglio contributivo, ove dovuto.

Nella tabella che segue si trovano rappresentate le informazioni basilari delle principali casse di previdenza, con l’indicazione della scadenza di presentazione della dichiarazione annuale e di quelle relative ai versamenti a conguaglio per il periodo di imposta 2015. È in ogni caso raccomandabile fare sempre riferimento al sito *web* dei vari Enti, al fine di poter raccogliere eventuali indicazioni ed aggiornamenti.

Categoria	Sito di riferimento	Termine invio	Termine di versamento
Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali	www.epap.it	Mod. 2/2016 entro il 01.08.2016 in via telematica	15.09.2016: regime A (4 scadenze) 30.11.2016: regime B (2 scadenze)
Agrotecnici	www.enpaia.it	Mod. GSAG/CR entro il 31.10.2016 in via telematica	05.08.2016
Periti agrari		Mod. GSAG/CR entro il 31.10.2016 in via telematica	
Avvocati	www.cassaforense.it	Mod. 5/2016 entro il 30.09.2016 in via telematica	01.08.2016 e 02.01.2017
Biologi	www.enpab.it	Mod. 1.2016 entro il 07.08.2016	1° rata: 30.09.2016 2° rata: 30.12.2016
Consulenti del lavoro	www.enpacl.it	Modello 17/red entro il 16.09.2016 da inviare telematicamente	16.09.2016 oppure in 4 rate (16.09 – 17.10 – 16.11 – 16.12)
Dottori commercialisti ed esperti contabili	www.cnpadc.it	Modello A/2016 entro il 15.11.2016 da inviare telematicamente tramite il servizio SAT PCE	15.12.2016
Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri)	www.cassaragionieri.it	Modello A/19 entro il 01.08.2016 in via telematica.	Acconto: 15.09.2016 Saldo: 15.12.2016
Farmacisti	www.enpaf.it	Non prevista	1° rata: 31.03.2016



			2° rata: 31.05.2016 3° rata: 01.08.2016
Geometri	www.cassageometri.it	Quadro RR sezione III del modello Unico 2016 Persone fisiche entro il 30.09.2016 in via telematica	Unica soluzione: 06.07.2016 oppure in forma rateizzata
Giornalisti	www.inpgi.it	Mod. RED-GS-E entro il 01.08.2016 in via telematica	31.10.2016 oppure in 3 rate con maggiorazione
Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia	www.enpapi.it	Modello UNI/2016 entro il 10.09.2016 in via telematica	In sei rate di cui l'ultima a saldo entro il 10.12.2016
Ingegneri, architetti	www.inarcassa.it	Modello DICH/2016 entro il 31.10.2016 in via telematica	31.12.2016
Medici, odontoiatrici	www.empam.it	Modello D/2016 per la quota B entro il 31.07.2016 in via telematica o con raccomandata semplice	Saldo 2015 quota B: 31.10.2016 oppure rateizzato in 2 rate o 5 rate
Notai	www.cassanotariato.it	Non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza
Periti industriali	www.eppi.it	Mod. EPPI 03/15 entro il 30.09.2016 in via telematica	30.09.2016
Psicologi	www.enpap.it	Modello redditi Ord. entro il 01.10.2016 in via telematica	01.10.2016
Veterinari	www.enpav.it	Mod. 1/2016 entro il 30.11.2016 in via telematica	28.02.2017

IL REGIME DI TRASPARENZA EX ARTICOLO 116, TUIR

Il regime della trasparenza fiscale, già previsto per le società di persone, è un sistema in base al quale il reddito della società non è tassato in capo alla società stessa, ma gli utili o le perdite si imputano a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso, a prescindere dall'effettiva percezione. Quando la società distribuirà (anche in periodi d'imposta successivi a quelli per i quali era valida l'opzione) le riserve alimentate con utili conseguiti in vigenza dell'opzione per la trasparenza, i dividendi non subiranno alcuna ulteriore tassazione in capo ai soci.

Questo regime permette di tassare il reddito prodotto dalle Srl e dalle Scarl, possedute esclusivamente da persone fisiche, con le modalità delle società di persone: il reddito determinato in capo alla società viene ripartito e tassato in capo ai soci in relazione alle rispettive quote di partecipazione, mentre l'Irap continuerà ad essere dovuta dalla società.

Vantaggi	<p>I principali vantaggi derivanti dall'opzione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• se i soci hanno un'aliquota marginale Irpef inferiore a quella Ires (ad oggi il 27,5%) si ottiene una riduzione della tassazione complessiva;• si evita di tassare una seconda volta il dividendo in sede di distribuzione (si ricorda infatti che il dividendo distribuito partecipa, seppure parzialmente, al reddito complessivo del socio se la partecipazione è qualificata oppure è tassato con una sostitutiva del 26% se la partecipazione è non qualificata);• si migliorano gli indici reddituali della società e quindi le analisi poste in essere dal sistema bancario (non sono accantonate in bilancio le imposte, quindi l'utile risulta formalmente più elevato);• incrementando il reddito dichiarato dal socio, si allontanano rischi di eventuali verifiche fiscali legate alle manifestazioni della capacità di spesa del socio stesso (redditometro e spesometro).
-----------------	---



Svantaggi

L'opzione per il regime presenta anche degli svantaggi (o, per meglio dire, degli aspetti a cui occorre prestare particolare attenzione prima di esercitare l'opzione):

- poiché sono i singoli soci a versare le imposte in luogo della società anche senza aver ricevuto alcun dividendo, occorre pianificare con attenzione le risorse finanziarie necessarie per tali pagamenti;
- sotto il profilo tributario i soci diventano illimitatamente responsabili in solido tra di loro e con la società (al contrario, senza opzione per il regime di trasparenza, solo la società è responsabile per le imposte da questa dovute).

Il regime deve quindi essere sconsigliato se esistono rischi fiscali in capo alla società ovvero se non esiste perfetta sintonia tra i soci.

Optando per il regime della trasparenza le ritenute a titolo d'acconto subite dalla società, i relativi crediti d'imposta e gli acconti dalla stessa versati sono scomputati dall'imposta dovuta dai soci secondo la percentuale di partecipazione. Occorre ricordare tuttavia che la risoluzione n. 99/E/2011 ha negato ai soci la ri-attribuzione delle ritenute d'acconto residue dopo lo scomputo dalle proprie imposte come invece previsto per le società di persone.

Le modifiche nelle quote di partecipazioni agli utili dei soci, non legate a variazioni della compagine sociale, hanno efficacia solo a partire dal periodo d'imposta successivo.

Esercizio dell'opzione

Come noto, l'articolo 16, D.Lgs. 175/2014 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha disposto che, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'esercizio dell'opzione e il rinnovo relativamente al regime di trasparenza fiscale di cui all'articolo 116, Tuir, deve essere effettuato direttamente con la dichiarazione modello Unico presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione, e non più con l'apposita comunicazione da presentarsi entro la fine del primo periodo d'imposta di efficacia dell'opzione stessa (quindi entro il 31 dicembre per le società con periodo di imposta coincidente con l'anno solare).

Per esercitare l'opzione di cui all'articolo 116, Tuir, ossia per aderire al regime riservato alle Srl e alle società cooperative occorre possedere i seguenti requisiti:

- volume di ricavi non superiore alle soglie previste per l'applicazione degli Studi di settore;
- compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in un numero non superiore a 10 (Srl) o 20 (cooperative);

Per aderire al regime è necessario porre in essere i seguenti adempimenti:

- raccogliere il consenso di tutti i soci, mediante comunicazione da inviarsi alla società (a tal fine è possibile utilizzare il *fac simile* allegato);
- inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre, una comunicazione da parte della società trasparente.

L'opzione deve avvenire per il 2016 nel modello Unico SC 2016 (da trasmettere entro il prossimo 30 settembre) dotato dell'apposito quadro OP, dedicato proprio alle comunicazioni per i regimi opzionali (sezione III).

Aspetti contabili

L'Oic interpretativo 2 non specifica se l'applicazione della trasparenza nel caso di soci persone fisiche debba essere supportata da apposite scritture contabili, la tesi dottrinale prevalente è per la mancata rilevazione trattandosi, sostanzialmente, di scelta fiscale.

Diverso l'aspetto relativo alla gestione degli acconti nel primo anno di applicazione della trasparenza.

In tal caso gli acconti pagati dalla società devono essere scomputati dai soci, a tal fine si potrà agire in due modi:

- senza contropartita monetaria;
- con contropartita monetaria.

Nel primo caso la società dovrà rilevare una sopravvenienza passiva a chiusura del credito verso l'Erario per gli acconti versati:

Sopravvenienza passiva	a	Crediti vs erario per acconti
------------------------	---	-------------------------------



Nel secondo caso invece la società dovrà rilevare il giro finanziario:

Crediti vs soci	a	Crediti vs erario per acconti
-----------------	---	-------------------------------

Tale credito verso i soci potrà essere chiuso con denaro o riserve all'atto della distribuzione dell'utile.

Nel primo caso la scrittura contabile sarà la seguente:

Banca c/c	a	Crediti vs soci
-----------	---	-----------------

Nel secondo caso:

Debiti vs soci per utili da distribuire	a	Diversi
	a	Crediti vs soci
	a	Banca c/c

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2016

Di seguito i principali adempimenti 16 luglio al 15 agosto 2016, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011 e del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 16 giugno al 6 luglio 2015.

Va poi ricordato che con l'articolo 3-quater del D.L. 16/2012, è stata inserita nell'articolo 37, D.L.223/2006 una previsione a regime per cui: "Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE FISSE

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

**18
luglio**

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel



	<p> mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p>
18 luglio	<p>Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno, codice tributo 6006. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2015, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale dal 16 marzo devono versare la quinta rata utilizzando il codice tributo 6099.</p> <p>Persone fisiche titolari di partita Iva per i quali non risultano elaborati gli studi di settore - primo versamento entro il 16/6 Entro oggi deve essere effettuato il versamento della seconda delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2015 e primo acconto per il 2016 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2015 a saldo ed in acconto. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.</p> <p>Persone fisiche titolari di partita Iva per i quali risultano elaborati gli studi di settore - primo versamento entro il 6/7 Entro oggi deve essere effettuato il versamento della seconda delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2015 e primo acconto per il 2016 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2015 a saldo ed in acconto. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.</p> <p>Persone fisiche titolari di partita Iva per le quali risultano elaborati gli studi di settore - versamento con maggiorazione Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione dell'unica rata o della prima rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2015 e primo acconto per il 2016 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2015 a saldo ed in acconto. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.</p> <p>Società semplici, società di persone e soggetti equiparati per i quali non risultano elaborati gli studi di settore - primo versamento il 16/6 Entro oggi deve essere effettuato il versamento della seconda rata delle imposte, Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2015 e primo acconto per il 2016. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.</p>
18 luglio	<p>Società semplici, società di persone e soggetti equiparati per i quali risultano elaborati gli studi di settore - primo versamento il 6/7 Entro oggi deve essere effettuato il versamento della seconda rata delle imposte, Irap,</p>



ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2015 e primo acconto per il 2016. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati per i quali risultano elaborati gli studi di settore – versamento con maggiorazione

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione in unica rata o della prima rata delle imposte, Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2015 e primo acconto per il 2016. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per i quali non sono stati elaborati gli studi di settore – primo versamento il 16/6

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento della seconda rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2015 e primo acconto per il 2016 ovvero dell'Iva a debito risultante dalla dichiarazione unificata.

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per i quali sono stati elaborati gli studi di settore – primo versamento il 6/7

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento della seconda rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2015 e primo acconto per il 2016 ovvero dell'Iva a debito risultante dalla dichiarazione unificata.

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per i quali non sono stati elaborati gli studi di settore – versamento con maggiorazione

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento con maggiorazione della unica o prima rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2015 e primo acconto per il 2016 ovvero dell'Iva a debito risultante dalla dichiarazione unificata.

Ivie

Scade oggi per le persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, il versamento della seconda rata dell'imposta sul valore degli immobili destinati all'estero così come risulta dalla liquidazione in dichiarazione dei redditi a titolo di saldo 2015 ed acconto 2016.

Ivafe

Scade oggi il termine per le persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie all'estero il versamento della seconda rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016.

Cedolare secca

Scade oggi per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2015 della c.d. "cedolare secca", il termine per il versamento, con maggiorazione dello 0,4%, del saldo dell'imposta dovuta per il 2015 e della prima rata d'acconto per il 2016.

18
luglio

Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio

Entro oggi deve essere versato, con maggiorazione, il diritto annuale camerale per l'anno 2016 (codice tributo 3850).



	<p>Accise - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte (anche Imu) e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 giugno.</p>
20 luglio	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
25 luglio	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile o trimestrale il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.</p>

Cordiali saluti.

Silvano Nieri

